SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 277**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 novembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

90G0384-90G0385

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 22 novembre 1990, n. 348.

Modifica alle disposizioni relative alla commissione centrale per la formazione del ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — *1.* È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia un ruolo aperto dei revisori ufficiali dei conti.

2. Una copia aggiornata di tale ruolo è conservata presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. La nomina a revisore è disposta con decreto del Ministro Guardasigilli, su proposta di una commissione centrale composta:

a) da un presidente, nominato dal Ministro di grazia e giustizia;

b) dal direttore generale degli affari civili presso il Ministero di grazia e giustizia o da un suo delegato;

c) da un funzionario del Ministero del tesoro;

d) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) da un funzionario della Banca d'Italia;

g) da un rappresentante dell'Associazione fra le società italiane per azioni;

h) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

i) da un componente designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa delle professioni economico-amministrative.

4. Nel caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal componente di cui alla lettera *b)* del comma 3.

5. I componenti di cui alle lettere da *c)* ad *h)* del comma 3 sono designati, rispettivamente, dai Ministri competenti, dal Governatore della Banca d'Italia, dal presidente dell'Associazione fra le società italiane per azioni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sono preferibilmente scelti tra funzionari muniti della laurea in scienze economiche e commerciali.

6. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere *c), d), e), f), g), h)* ed *i)* del comma 3 è altresì designato un supplente che sia in possesso dei medesimi requisiti.

7. I componenti supplenti partecipano alle riunioni della commissione in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi che sono rispettivamente chiamati a sostituire. Subentrano altresì a questi ultimi nel caso di cessazione dall'incarico.

8. La commissione è regolarmente constituita con la presenza di almeno cinque membri.

9. La commissione dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il R.D.L. n. 1548/1936 reca: «Disposizioni relative ai sindaci delle società commerciali».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3971):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 29 maggio 1989.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 31 luglio 1989, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 19 giugno 1990.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 24 luglio 1990.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato il 3 ottobre 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2474):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 16 ottobre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 31 ottobre 1990 e approvato il 14 novembre 1990.

90G0396

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 novembre 1990.

Emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° novembre 1990/1994 e di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° novembre 1990/1997.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° dicembre 1990 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 9,25%, emessi con decreto ministeriale 25 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 1986;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1990), con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° novembre 1990/1994 e 1° novembre 1990/1997;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 1990), con il quale è stata disposta l'emissione della seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° novembre 1990/1997;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° novembre 1990/1994 e di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° novembre 1990/1997, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali 9;25%, nominativi; dette emissioni sono incrementabili per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° novembre 1990/1994 per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti, allo stesso prezzo fisso di emissione stabilito in L. 96,25%, ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 22 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1990.

È disposta, altresì, l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° novembre 1990/1997, per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti, allo stesso prezzo fisso di emissione stabilito in L. 93,50% ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal citato decreto ministeriale 22 ottobre 1990.

L'assegnazione dei buoni delle predette tranches avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nei precedenti commi, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo in emissione dei B.T.P. 12,50% - 1° novembre 1990/1994 e 1° novembre 1990/1997, è incrementabile globalmente di lire 425.000.000, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 9,25%, di scadenza 1° dicembre 1990, nominativi.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quinto comma, e dell'art. 17 del predetto decreto ministeriale 22 ottobre 1990, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni quadriennali e settennali.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralità posticipate, rispettivamente, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata di ciascun prestito.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza 1° dicembre 1990, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli quadriennali o settennali al prezzo che risulterà per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1° novembre 1990.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di scadenza 1° dicembre 1990, nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, per ciascun prestito, sulla differenza fra il capitale da rimborsare e il rispettivo prezzo fisso di cui al precedente art. 1; tale differenza è pari, rispettivamente, a L. 3,75% per i B.T.P. - 1° novembre 1990/1994 e a L. 6,50% per i B.T.P. - 1° novembre 1990/1997.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° novembre 1990 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto, è affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi di cui al quarto comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 3 al 5 dicembre 1990.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti e di quelli nominativi rinnovati, a norma dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 1, una provvigione pari, rispettivamente, all'1% per i B.T.P. quadriennali e all'1,25% per i B.T.P. settennali, contro rilascio di apposite ricevute all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante ovvero dei buoni nominativi presentati per il rinnovo.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al prezzo fisso di emissione maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interessi del 12,50% annuo dovuto allo Stato, al netto, rispettivamente, per trentatre giorni per i B.T.P. quadriennali e per trentaquattro giorni per i B.T.P. settennali.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte, distintamente per ciascuno dei due prestiti, su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Per ciascun prestito il prezzo offerto è costituito dal rispettivo prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Per ciascuno dei due prestiti le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello dall'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del 30 novembre 1990 per i B.T.P. quadriennali ed entro le ore 13 del 3 dicembre 1990 per i B.T.P. settennali.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 30 novembre 1990 per i B.T.P. quadriennali ed entro le ore 13 del giorno 3 dicembre 1990 per i B.T.P. settennali non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, per ciascun prestito, provvede all'elencazione delle rispettive richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale, per ciascuno dei due prestiti, redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dal «prezzo fisso di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa e verrà applicato anche ai rinnovi dei titoli nominativi.

Art. 10.

Per ciascun prestito, l'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Per ciascuno dei due prestiti, il regolamento delle sottoscrizioni, al rispettivo prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato da quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 4 dicembre 1990 per i B.T.P. quadriennali e il 5 dicembre 1990 per i B.T.P. settennali; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per trentatre giorni per i B.T.P. quadriennali e per trentaquattro giorni per i B.T.P. settennali, i quanto la prima cedola di interessi, relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° novembre 1990. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

La Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma il 4 dicembre 1990 per i B.T.P. quadriennali e il 5 dicembre 1990 per i B.T.P. settennali, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al rispettivo prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del prezzo fisso di emissione e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12,50% annuo dovuto allo Stato, al netto, per trentatre giorni per i B.T.P. quadriennali e per trentaquattro giorni per i B.T.P. settennali. La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, pertanto, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Il rinnovo nei buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto dei buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza 1° dicembre 1990, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° novembre 1990, previa corresponsione dei dietimi di interesse dovuti, al netto, per trentatre giorni per i B.T.P. quadriennali e per trentaquattro giorni per i B.T.P. settennali.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il rispettivo prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni, ovvero, qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati; in ogni caso, sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza 1° dicembre 1990, indicati negli articoli precedenti, versati per il rinnovo.

Art. 15.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza 1° dicembre 1990, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 9,25% - 1° dicembre 1990, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 16.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 9.25% - 1° dicembre 1990, al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 17.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° novembre 1990/1994 ovvero in buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° novembre 1990/1997; in mancanza di espressa richiesta, la Direzione generale del debito pubblico disporrà la sottoscrizione nei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° novembre 1990/1997. Dette operazioni avranno inizio il 4 dicembre 1990 per i B.T.P. quadriennali e il 5 dicembre 1990 per i B.T.P. settennali e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione dei titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di Tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1990
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 277

90A5002

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 novembre 1990.

Inserimento dell'aeroporto di Reggio Calabria nella quarta classe della tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, ai fini del servizio antincendi aeroportuale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la tabella *A*, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella quale l'aeroporto di Reggio Calabria è inserito nella quinta classe ai fini del servizio antincendi aeroportuale;

Vista la nota n. 208277/24/R2 del 27 ottobre 1990 con la quale il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile richiede l'innalzamento della classe antincendi dell'aeroporto di Reggio Calabria dalla quinta alla quarta, per consentire l'incremento di traffico aereo previsto su detto scalo;

Considerato che le dotazioni antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dislocate sull'aeroporto di Reggio Calabria sono adeguate alla classe richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministro dell'interno è delegato ad apportare modifiche alla classificazione di cui alla tabella *A*, allegata alla citata legge;

Decreta:

Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Reggio Calabria è inserito nella quarta classe della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Roma, 12 novembre 1990

Il Ministro: SCOTTI

90A4969

DECRETO 12 novembre 1990.

Sostituzione del decreto ministeriale 16 gennaio 1987 concernente: «Estintori di incendio portatili di tipo approvato ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982: integrazione delle norme procedurali, commercializzazione e proroga dei termini previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 7 novembre 1985» e del decreto ministeriale 14 gennaio 1988 recante: «Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 dicembre 1982 concernente: "Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno" e proroga del termine previsto dal punto 11.1 dell'allegato *B*», e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto 20 dicembre 1982 recante «Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori di incendio portatili, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 20 gennaio 1983;

Vista l'errata-corrige al suddetto decreto, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 18 febbraio 1983;

Visto il proprio decreto 7 luglio 1983 concernente alcune modificazioni al citato decreto ministeriale 20 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 27 novembre 1985;

Visto il decreto 16 gennaio 1987 recante «Estintori portatili di tipo approvato ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982: integrazione delle norme procedurali, commercializzazione e proroga dei termini previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 7 novembre 1985» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1987;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1988 recante «Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 dicembre 1982 concernente: "Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili di incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno" e proroga del termine previsto dal punto 11.1 dell'allegato *B*»;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 1989;

Considerato che la commissione CEE ha avviato una procedura di infrazione ex art. 169 del trattato CEE, richiedendo specifiche modifiche al decreto del 16 gennaio 1987, che a seguito di ciò è stato notificato ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, un nuovo schema di progetto che, anche per scopi esemplificatori, andrà a sostituire integralmente i citati decreti del 16 gennaio 1987, del 14 gennaio 1988 e del 22 febbraio 1989;

Preso atto che nei termini di legge non sono pervenute osservazioni al progetto che quindi occorre procedere alla sua adozione;

Decreta:

Art. 1.

Il richiedente il rilascio dell'approvazione di tipo prevista dal decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 1982 relativamente ad un prototipo di estintore di incendio portatile, è direttamente responsabile della rispondenza della progettazione e della realizzazione del prototipo stesso alle norme contemplate dal decreto medesimo comprese quelle vigenti in materia di apparecchi a pressione.

La scheda tecnica ed i disegni costruttivi di cui al punto 6.1. dell'allegato *B* al decreto sopracitato debbono essere firmati, oltreché dal richiedente di cui al primo comma, anche dal tecnico professionista, iscritto in albo professionale competente in materia secondo le vigenti leggi e regolamenti, che ha eseguito la progettazione.

L'intestatario dell'approvazione di tipo è tenuto ad impiegare, nella produzione degli estintori, recipienti che abbiano superato i controlli nei casi prescritti da normative vigenti in materia di apparecchi a pressione.

Art. 2.

L'intestatario dell'approvazione di tipo, il costruttore o produttore, il responsabile dell'apparecchio, di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1982 citato in premessa, possono indifferentemente tra loro coincidere ovvero distinguersi in più soggetti.

Oltre agli obblighi stabiliti nel presente decreto, restano ferme le responsabilità e gli adempimenti indicati nel decreto precitato, a carico dell'intestatario dell'approvazione di tipo.

Con il termine responsabile dell'apparecchio, il cui nome e indirizzo vanno riportati nella parte 5 dei contrassegni distintivi dell'estintore, ai sensi del punto 3, allegato *A* al decreto stesso, deve intendersi il responsabile della commercializzazione dell'apparecchio.

Il codice di identificazione del costruttore, riportato nella parte 4 dei contrassegni distintivi, deve essere altresì punzonato su ciascun esemplare prodotto in prossimità delle analoghe punzonature prescritte al punto 7.3 dell'allegato *B* al decreto ministeriale 20 dicembre 1982 citato in premessa.

Gli estintori d'incendio per i quali sia stata emessa approvazione di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 1982 potranno essere commercializzati da uno o più responsabili della commercializzazione il cui nome e indirizzo debbono essere riportati nella parte 5 dei contrassegni distintivi di cui al punto 3 del precitato allegato *A*.

Si applicano a tali fini le procedure di cui all'art. 3 senza obbligo di ripetizione di prove di certificazione dovendo rimanere immutate tutte le caratteristiche in base alle quali è stata a suo tempo rilasciata l'approvazione di tipo.

Art. 3.

L'intestatario di approvazione di tipo rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 citato in premessa, dal Ministero dell'interno per un estintore d'incendio portatile, ove intenda autorizzarne su territorio nazionale la commercializzazione da parte di terzi, che ne assumano in tal modo le relative responsabilità, deve trasmettere preventivamente al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile dei servizi antincendio - Servizio tecnico centrale, per ciascuna ditta commercializzatrice, apposita istanza corredata dagli elementi ed atti di seguito elencati intesi esclusivamente a rendere possibile agli organi competenti eventuali verifiche di conformità del prodotto commercializzato al prototipo preliminarmente dotato di approvazione di tipo da parte del Ministero precitato:

estremi identificativi della ditta cui si intende concedere il diritto di commercializzazione nonché le generalità del relativo rappresentante legale e l'assenso sottoscritto dal medesimo;

nome e indirizzo del responsabile della commercializzazione dell'apparecchio da riportarsi nella parte 5 dei contrassegni distintivi dell'estintore di cui al punto 3, allegato *A* al decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 1982;

l'impegno, sottoscritto dall'intestatario dell'approvazione di tipo e dal commercializzatore proposto, ad apporre sull'estintore, oggetto dell'istanza stessa, la grafica comprendente tanto la parte facoltativa che quella prescrittiva, ai sensi dei punti 3 e 7 contenuti rispettivamente nell'allegato *A* e nell'allegato *B* al decreto ministeriale 20 dicembre 1982.

Nella parte 5 dell'etichetta di cui al punto 3 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 20 dicembre 1982, tra le iscrizioni da apporsi obbligatoriamente sull'estintore, deve riportarsi, quale responsabile dell'apparecchio, il nome e l'indirizzo della ditta cui si intende dare facoltà di commercializzare l'estintore;

l'impegno sottoscritto dall'intestatario dell'approvazione di tipo e dal rappresentante legale della proposta ditta commercializzatricea non modificare alcun elemento dell'estintore, con particolare riguardo ai contrassegni distintivi salvo per quanto riguarda il contenuto della parte 5 dei contrassegni stessi;

l'impegno sottoscritto dall'intestatario dell'approvazione di tipo e dal rappresentante legale della proposta ditta commercializzatricca seguire l'originaria progressione numerica, stabilita in sede di produzione, nell'attribuire a ciascun apparecchio il numero di matricola da punzonarsi obbligatoriamente, sui singoli esemplari, ai sensi del punto 7 dell'allegato *B* al decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 1982.

Art. 4.

Le norme transitorie di cui ai punti 11.1 e 11.2 dell'allegato *B* al decreto ministeriale 20 dicembre 1982, modificate con i disposti dei decreti ministeriali citati in premessa 7 luglio 1983 e 7 novembre 1985, art. 2, sono integrate dalle seguenti:

«11.1. A decorrere dalla data 1° gennaio 1990 potranno essere costruiti e commercializzati solo estintori di incendio portatili i cui prototipi siano stati dichiarati di tipo approvato secondo le specificazioni di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1982».

«11.2. Decorsi sedici anni dalla data di emanazione del decreto ministeriale 20 dicembre 1982, potranno essere utilizzati solo estintori di incendio portatili i cui prototipi siano stati dichiarati di tipo approvato a norma dell'anzidetto provvedimento. Decorso il suddetto termine, gli estintori i cui prototipi non siano stati approvati ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 dovranno essere ritirati dall'esercizio e resi inutilizzabili a cura del proprietario o dell'esercente».

«11.3. Le presenti norme transitorie non si applicano agli estintori d'incendio portatili esclusi dal campo di applicazione del presente decreto per effetto di disposizioni di legge concernenti specifici impieghi particolari».

Art. 5.

Il testo del primo comma del punto 1.1 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 20 dicembre 1982 nonché quello del punto 3 dell'allegato *B* al decreto stesso sono entrambi così sostituiti:

«Le presenti norme riguardano qualsivoglia estintore d'incendio portatile, salvo diverse disposizioni di legge concernenti specifici impieghi particolari».

Art. 6.

Gli estintori portatili d'incendio legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità economica europea, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal decreto del Ministro dell'interno 20 dicembe 1982, n. 17, e successive modificazioni.

A tal fine dovrà essere presentata apposita istanza per ottenere il riconoscimento dei suddetti estintori ai sensi del citato decreto ministeriale 20 dicembre 1982.

L'istanza di cui al precedente comma — diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi — sarà corredata dalla documentazione necessaria alla identificazione del prodotto e dei relativi certificati di prova rilasciati da laboratori riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.

Sulla base della documentazione di cui al comma precedente, i competenti uffici del Ministero dell'interno provvederanno a verificare se le prove già espletate assicurano le stesse garanzie di sicurezza richieste dalla normativa italiana nella materia.

Roma, 12 novembre 1990

Il Ministro: SCOTTI

90A5003

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 ottobre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop costruzioni», in Frosinone, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 26 marzo 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «Coop costruzioni a r.l.», con sede in Frosinone, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Coop costruzioni», con sede in Frosinone, costituita per rogito notaio Venditti Antonio in data 10 novembre 1984, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Mario Lufino, nato a Roma il 16 settembre 1956 ed ivi residente in via Gavorrano n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A5014

DECRETO 8 novembre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio tempo libero - C.T.L. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 12 gennaio 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «Consorzio tempo libero - C.T.L. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio tempo libero - C.T.L. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova, costituita per rogito notaio dott. Massimo Di Paolo in data 30 ottobre 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Elio Castaldini, residente in via Porta d'Archi n. 12, Genova, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A5015

DECRETO 8 novembre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tecno Diving - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ancona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 7 febbraio 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «Tecno Diving - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Ancona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Tecno Diving - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito notaio Bucci Guido in data 13 maggio 1988, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Laura Biagioni, piazza Kennedy n. 13, Ancona, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A5016

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 novembre 1990.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Calabria. (Ordinanza n. 2044/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerata la grave situazione di crisi idropotabile dovuta alle particolari anomalie metereologiche venutesi a creare nel nostro Paese;

Ritenuta la necessità di fronteggiare una tale diffusa situazione che investe esigenze primarie delle popolazioni;

Vista la nota del 12 gennaio 1990, n. 219, con cui l'assessore ai lavori pubblici della regione Calabria chiede le procedure accelerative per tutti i lavori indicati nella delibera di giunta del 19 dicembre 1989, n. 4992, al fine di fronteggiare l'emergenza idropotabile nella regione;

Vista la nota del 21 giugno 1990, n. 12305, con la quale il presidente della regione Calabria indica le procedure necessarie per la rapida esecuzione delle opere e, inoltre, chiede di affidare alla AGMEZ l'alta sorveglianza sui lavori, in virtù di apposite clausole inserite nelle singole convenzioni stipulate con la regione stessa per ciascuna opera; segnala inoltre un più ampio elenco delle opere da eseguire rispetto a quelle rappresentate nella citata delibera n. 4992 del 19 dicembre 1990;

Vista la nota del 19 settembre 1990, n. 7123/90, con cui il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha trasmesso un elenco di opere precisando che le stesse sono tutte coperte da finanziamenti e in gran parte già trasferite in attuazione alla regione e ha rimandato inoltre a questo Dipartimento la valutazione sull'opportunità della concessione delle procedure accelerative richieste non avendo nulla da osservare in proposito;

Ritenuto che, attesa la natura dell'emergenza da affrontare e della sua indilazionabilità, le opere previste per gli interventi volti ad affrontare la stessa devono essere dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza e che, pertanto, è necessario, altresì, abbreviare al massimo i tempi e le procedure per l'affidamento dei lavori;

Ritenuto infine di dover disporre ogni altro accorgimento sia in ordine alle procedure e allo svolgimento dei lavori, che agli espropri ed ai trasporti, anche in conformità di precedenti esperienze acquisite in analoghe emergenze e ciò al fine di consentire una più rapida realizzazione degli interventi;

Ritenuto di dover disporre, ai fini di una sollecita e puntuale realizzazione degli interventi, che dell'andamento degli stessi siano informati gli uffici del Dipartimento e che sugli stessi vigili l'AGMEZ, mentre alla collaudazione delle relative opere provvedano soggetti appositamente incaricati;

Ritenuto che dette opere, come da nota del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 19 settembre 1990, n. 7123/90, sono tutte coperte da finanziamenti attuati con le risorse già all'uopo stanziate a valere sulla legge dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Le opere di cui alla presente ordinanza sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.

2. Ai fini di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Calabria sono disposti gli interventi elencati nell'unito prospetto. All'attuazione delle opere provvederà l'assessore regionale delegato ai lavori pubblici.

Art. 2.

1. L'ente attuatore può procedere all'affidamento delle opere mediante gara ufficiosa con i criteri di cui all'art. 24, lettera *a)* o *b)*, della legge 8 agosto 1977, n. 584, modificato dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, con obbligo, per l'appaltante, di escludere dalla gara le offerte di ribasso superiori alle medie delle offerte ammesse, incrementate del 7%, nel caso in cui si adotti il criterio di cui alla lettera *a)* della citata legge, fra non meno di venti imprese o associazioni temporanee d'impresa iscritte all'Albo nazionale dei costruttori per le categorie e gli importi richiesti, ai sensi dell'art. 7 della legge della regione Calabria del 10 novembre 1975, n. 31.

2. I progetti delle opere devono essere muniti delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato alla esecuzione delle opere.

3. L'affidamento delle opere deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

4. Le opere, stante l'urgenza, onde accelerare l'iter realizzativo, devono essere affidate mediante unico bando e in ogni caso la ditta appaltatrice può aggiudicarsi una unica opera.

Art. 3.

1. Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciati entro quarantacinque giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore.

2. In caso di mancata risposta i suddetti provvedimenti si intendono tacitamente assentiti.

3. Le certificazioni ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, devono essere rilasciate entro il termine di giorni dieci.

Art. 4.

1. Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui agli interventi previsti dall'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali, debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

2. Gli enti esecutori provvedono, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto competente, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 5.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

2. Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 6.

1. L'ente attuatore di cui all'art. 1 è tenuto ad informare, in merito all'attuazione delle opere e con riferimento alle scadenze stabilite, il Ministro per il coordinamento della protezione civile periodicamente e, comunque, con cadenza non superiore ai sessanta giorni.

2. L'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno eserciterà l'alta sorveglianza sui lavori.

3. Alla nomina dei collaudatori in corso d'opera provvede il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con la regione.

Art. 7.

1. Il complessivo onere di L. 127.753.801.412 per l'attuazione del programma di cui all'art. 1 sarà finanziato con le risorse già all'uopo stanziate a valere sulle leggi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvederà ad integrare il fondo della protezione civile della somma indicata al precedente comma 1.

3. Al tal fine il Fondo della protezione civile è integrato della somma indicata al precedente comma 1 mediante corrispondente utilizzo dei fondi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

Art. 8.

1. Le somme per l'attuazione delle opere sono erogate dal Dipartimento della protezione civile alla regione Calabria per essere successivamente trasferite agli enti esecutori a seguito di formali richieste.

2. Le erogazioni avverranno nella seguente misura: 20% del finanziamento a titolo di anticipazione alla consegna dei lavori anche a fronte di quota parte delle spese generali; sulla base di successive delibere potranno essere erogati finanziamenti commisurati agli stati di avanzamento sino ad un massimo del 90% del finanziamento globale. L'ulteriore 10% sarà erogato alla avvenuta approvazione degli atti di collaudo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

ALLEGATO

Provincia di Catanzaro:

26/3046	Acquedotto Alaco opere integrative abitati Francavilla e altri	L.	3.551.737.305
26/3070	Acquedotto Piana lametiana . .	»	3.094.019.000
26/3075	Acquedotto Lese-Neto-Tacina . .	»	6.855.683.870
26/3076/1	Acquedotto Simeri-Passante potenziamento impianto S. Domenica.	»	5.069.836.430
26/3091	Acquedotti fascia ionica catanzarese sollevamento serbatoi	L.	2.768.817.750
26/3093	Acquedotto Piana lametiana approvvigionamento idrico Valle Amato.	»	5.051.613.258
26/3094	Acquedotto Simeri Passante e Savuto integrazione sorgente Montenero	»	9.648.879.000
26/3101	Acquedotto Lese-Tacina	»	2.474.509.360
26/3176/1	Acquedotto Alaca potenziamento tra Nicotera e Tropea.	»	5.385.361.241
26/3163	Acquedotto Crocchio-Ceraso . .	»	1.916.044.088
26/3170/1	Acquedotto della Piana lametiana.	»	6.315.527.107
26/3176/2	Acquedotto Alaca potenziamento per S. Nicola da Crissa. . . .	»	1.355.937.993
26/3176/3	Acquedotto Alaca alimentazione comprensorio del poro e costieri	»	7.927.413.221
26/3185	Acquedotti minori sistema centrale sottostazione tirrenico . . .	»	3.085.770.693
26/3163/1	Acquedotto Lese-Neto-Tacina. .	»	7.748.203.546
70/A/14	Potenziamento acquedotto Alaca versante jonico	»	3.000.000.000
70/A/15	Potenziamento acquedotto Simeri passante.	»	1.000.000.000

Provincia di Cosenza:

26/3067	Acquedotto Abatemarco Casali	»	3.849.347.287
26/3073	Acquedotto Trionto Neto Eiano per Rossano Sibari	»	8.452.142.099
26/3087	Acquedotto Abatemarco.	»	7.504.186.226
26/3153	Acquedotto minore sistema settore sottosistema ionico integrato fascia litorale.	»	2.818.067.527
26/3184	Acquedotto Eiano Frida potenziamento per Montegiordano Cerchiara	»	2.181.756.670
26/3184/1	Acquedotto Eiano Frida potenziamento opere per Nocara. .	»	5.990.230.500
70/A/04	Potenziamento acquedotto Neto Fallistro.	»	2.100.000.000.
70/A/08	Potenziamento acquedotto Brigante Pulitrea Sila Badiale . .	»	2.100.000.000

Provincia di Reggio Calabria:

26/3181	Prese subalvee fiumare del reggino Tuccio Pristeo	»	2.294.323.778
26/3055	Approvvigionamento idrico potabilizzazione Rosarno e stabilimenti industriali di zona . . .	»	3.214.393.463
70/A/16	Potenziamento acquedotti dello stretto da Scilla a Melito P.S.	»	1.000.000.000
70/A/17	Potenziamento acquedotti litorale jonico reggino	»	8.000.000.000
70/A/18	Potenziamento acquedotto Sinopoli S. Procopio	»	2.000.000.000
	Totale . . .	L.	127.753.801.412

90A5019

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulato dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 29 ottobre 1988;

Vista la ministeriale del 18 luglio 1989, prot. n. 1143;

Vista la ministeriale del 30 agosto 1990, prot. n. 2441;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 229, relativo all'istituzione della scuola di specializzazione in patologia generale, è soppresso e sostituito dai seguenti articoli:

Art. 229. — È istituita la scuola di specializzazione in patologia clinica presso l'Università degli studi di Palermo.

La scuola ha il compito di fornire le competenze professionali specifiche nel campo della diagnostica di laboratorio e della prevenzione relativamente alla patologia umana nonché per gli indirizzi di patologia clinica indirizzo generale e direttivo e indirizzo immunoematologico, le competenze specifiche in ordine all'organizzazione e conduzione del laboratorio ed alle interrelazioni con la clinica e per l'indirizzo di patologia clinica (indirizzo tecnico), e le competenze metodologiche e tecniche nella diagnostica di laboratorio.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 233, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, la scuola si articola negli indirizzi:

a) patologia clinica - indirizzo generale e direttivo;

b) patologia clinica - indirizzo immunoematologico;

c) patologia clinica - indirizzo tecnico.

La scuola rilascia i titoli di specialista in patologia clinica, indirizzo generale e direttivo, in patologia clinica indirizzo immunoematologico, e in patologia clinica indirizzo tecnico.

Art. 230. — La scuola ha la durata di cinque anni per l'indirizzo in patologia. clinica - indirizzo generale e direttivo - indirizzo immunoematologico e di quattro anni per l'indirizzo in patologia clinica - indirizzo tecnico.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso, nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dodici per ciascun anno di corso, di cui sei per l'indirizzo tecnico e sei per gli indirizzi generale e direttivo e immunoematologico.

Art. 231. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 232. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione ai tre indirizzi:

a) patologia clinica - indirizzo generale e direttivo: i laureati in medicina e chirurgia;

b) patologia clinica - indirizzo immunoematologico: i laureati in medicina e chirurgia;

c) patologia clinica - indirizzo tecnico: i laureati in scienze biologiche, farmacia, chimica e chimica e tecnologie farmaceutiche.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, eccetto che per l'indirizzo tecnico.

Art. 233. — La scuola comprende:

tre aree comuni di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologia statistica e statistica medica;

b) metodologia generale di laboratorio;

c) tecnologia generale e strumentale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo generale e direttivo:

d) chimica e biochimica clinica;

e) microbiologia, virologia, micologia e parassitologia;

f) patologia generale e fisiopatologia;

g) immunologia, immunoematologia e immunopatologia;

h) biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica;

i) citopatologia e patologia ultrastrutturale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo immunoematologico:

d) chimica e biochimica clinica;

e) microbiologia, virologia, micologia e parassitologia;

f) patologia generale e fisiopatologia;

g) immunologia, immunoematologia e immunopatologia;

l) tecnica e diagnostica immunoematologica;

m) organizzazione e metodologia immuno-trasfusionale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo tecnico:

n) tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche;

o) tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche;

p) tecniche di indagine di fisiopatologia;

q) tecniche immunologiche;

r) tecniche di indagini genetiche e molecolari;

s) tecniche di indagini citologiche e citogenetiche

Art. 234. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologia statistica e statistica medica:

statistica medica;

organizzazione e gestione laboratorio patologia clinica.

b) Metodologia generale di laboratorio:

metodologia dei prelievi;

standardizzazione e controllo dei metodi;

radioprotezione.

c) Tecnologia generale e strumentale:

tecniche analitiche generali;

metodologia biochimica;

tecniche di microscopia ottica ed elettronica;

tecniche di biologia cellulare ed animale;

sistemi semiautomatici ed automatici di analisi di laboratorio.

d) Chimica e biochimica clinica:

chimica biologica;

biochimica sistematica umana;

analisi biochimico-cliniche;

biochimica clinica;

enzimologia.

e) Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia:

diagnostica microbiologica e virologica;

diagnostica parassitologica e micologica;

microbiologia e virologia applicata.

f) Patologia generale e fisiopatologia:

patologia generale;

oncologia;

fisiopatologia endocrina;

fisiopatologia generale e speciale;

patologia cellulare e tessutale;

patologia clinica speciale.

g) Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia:

immunologia;

immunoematologia;

immunopatologia;

immunogenetica.

h) Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica:

patologia molecolare;

patologia genetica;

biochimica patologica;

patologia del metabolismo.

i) Citopatologia e patologia ultrastrutturale:

citochimica e citoenzimologia;

citopatologia e citogenetica;

biologia e patologia delle ultrastrutture.

l) Tecnica e diagnostica immunoematologica:

diagnostica ematologica ed immunoematologia.

m) Organizzazione e metodologia immuno-trasfusionale:

fisiopatologia del sangue;

organizzazione e gestione del servizio immunotrasfusionale;

metodologia, preparazione e trasfusione emoderivati;

informatica applicata al laboratorio immuno-trasfusionale.

n) Tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche:

biochimica applicata;

tecniche chimiche e biochimiche applicate;

tecniche enzimatiche.

o) Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche:

microbiologia applicata;

tecnica diagnostica microbiologica e virologica;

tecnica diagnostica parassitologica e micologica.

p) Tecniche di indagine di fisiopatologia:

istituzioni di patologia generale e fisiopatologia generale;

tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale.

q) Tecniche immunologiche:

immunologia generale;

tecniche immunologiche e immunoematologiche.

r) Tecniche di indagini genetiche e molecolari:

tecniche di diagnostica di patologia molecolare.

s) Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche:

tecniche di diagnostica citopatologica;

tecniche di analisi morfologica;

tecniche di diagnostica genetica e citogenetica.

Art. 235. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree e dei rispettivi insegnamenti avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Metodologia, statistica e statistica medica (ore 80):

statistica medica . . . . ore 40
organizzazione e gestione laboratorio patologia clinica . . . . » 40

Tecnologia generale e strumentale (ore 80):

tecniche analitiche generali I. . . . . » 40
metodologia biochimica I . . . . . . » 40

Chimica e biochimica clinica (ore 80):

chimica biologica . . . . » 40
biochimica sistematica umana . . . . » 40

Patologia generale e fisiopatologia (ore 80):

patologia generale I. . . . . » 80

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 80):

immunologia I. . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Metodologia generale di laboratorio (ore 60):

standardizzazione e controllo dei metodi . . . . ore 30
radioprotezione . . . . » 30

Tecnologia generale e strumentale (ore 60):

tecniche analitiche generali II . . . . » 30
metodologia biochimica II . . . . . . » 30

Chimica e biochimica clinica (ore 60):

analisi biochimico-cliniche I . . . . . » 60

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 60):

diagnostica microbiologica e virologica . . . . » 60

Patologia generale e fisiopatologia (ore 60):

patologia generale II . . . . » 60

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 50):

immunoematologia I . . . . » 50

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 50):

patologia molecolare I . . . . » 25
biochimica patologica. . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - Patologia clinica indirizzo generale e direttivo:

Citopatologia e patologia ultrastrutturale (ore 50):

citochimica e citoenzimologia . . . . ore 25
citopatologia e citogenetica I . . . . » 25

Metodologia generale di laboratorio (ore 40):

metodologia dei prelievi . . . . » 40

Tecnologia generale e strumentale (ore 40):

tecniche di microscopia ottica ed elettronica . . . . » 40

Chimica e biochimica clinica (ore 70):

analisi biochimico-cliniche II. . . . . » 30
biochimica clinica . . . . » 40

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 50):

diagnostica microbiologica e virologica II . . . . » 50

Patologia generale e fisiopatologia (ore 90):

fisiopatologia endocrina. . . . . . . ore 30
fisiopatologia generale e speciale I . » 60

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 30):

immunopatologia I . . . . » 30

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 30):

patologia molecolare II. . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - Patologia clinica indirizzo generale e direttivo:

Citopatologia e patologia ultrastrutturale (ore 50):

biologia e patologia delle ultrastrutture. . . . . ore 25
citopatologia e citogenetica II . . . . » 25

Tecnologia generale e strumentale (ore 50):

tecniche di biologia cellulare ed animale. . . . . » 25
sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio I . . . . » 25

Chimica e biochimica clinica (ore 60):

analisi biochimico-cliniche III » 30
enzimologia. . . . . » 30

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 40):

diagnostica parassitologica e micologica . . . . » 40

Patologia generale e fisiopatologia (ore 70):

fisiopatologia generale e speciale II » 70

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 80):

immunologia II . . . . » 30
immunoematologia II. . . . . » 20
immunopatologia II. . . . . » 30

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 50):

patologia del metabolismo . . . . . . » 25
patologia genetica . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - Patologia clinica indirizzo generale e direttivo:

Tecnologia generale e strumentale (ore 100):

sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio II . . . . ore 100

Chimica e biochimica clinica (ore 100):

analisi biochimico-cliniche IV . . . . ore 100

Patologia generale e fisiopatologia (ore 200):

oncologia . . . . » 50
patologia cellulare e tessutale . . . » 50
patologia clinica speciale . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - Patologia clinica indirizzo immunoematologico:

Metodologia generale di laboratorio (ore 50):

metodologia prelievi. ore 50

Tecnologia generale e strumentale (ore 50):

tecniche di microscopia ottica ed elettronica . . . . . » 50

Chimica e biochimica clinica (ore 30):

enzimologia. . . . . » 30

Patologia generale e fisiopatologia (ore 50):

fisiopatologia generale e speciale . . » 50

Immunologia, immunoematologia e immunopatologia (ore 160):

immunologia . . . . » 60
immunoematologia . . . . » 50
immunogenetica . . . . » 50

Organizzazione e metodologia immunotrasfusionale (ore 60):

fisiopatologia del sangue . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - Patologia clinica indirizzo immunoematologico:

Immunologia, immunoematologia e immunopatologia (ore 140):

immunoematologia ore 60
immunopatologia . . . . . . » 40
immunogenetica . . . . . . » 40

Tecnica e diagnostica immunoematologica (ore 140):

diagnostica ematologia ed immunoematologia I. . . . . » 140

Organizzazione e metodologia immunotrasfusionale (ore 120):

fisiopatologia del sangue . . . . » 80
informatica applicata al laboratorio immuno-trasfusionale . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - Patologia clinica indirizzo immunoematologico:

Tecnica e diagnostica immunoematologica (ore 120):

diagnostica ematologica ed immunoematologica II	ore	120

Organizzazione e metodologia immunotrasfusionale (ore 240):

organizzazione e gestione del servizio immuno-trasfusionale	»	120
metodologia, preparazione e trasfusione emoderivati	»	120

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 40):

microbiologia e virologia applicata	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - Patologia indirizzo tecnico:

Tecnologia generale e strumentale (ore 70):

tecniche di microscopia ottica ed elettronica	ore	35
sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio I	»	35

Tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche (ore 70):

biochimica applicata I	»	35
tecniche chimiche e biochimiche applicate	»	35

Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche, parassitologiche (ore 80):

microbiologia applicata	»	40
tecnica diagnostica microbiologica e virologica	»	40

Tecniche di indagine di fisiopatologia (ore 70):

istituzioni di patologia generale e fisiopatologia generale	»	35
tecniche di laboratorio e fisiopatologia generale e speciale	»	35

Tecniche immunologiche (ore 50):

immunologia generale	»	25
tecniche immunologiche e immunoematologiche	»	25

Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche (ore 60):

tecniche di diagnostica genetica e citogenetica	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - Patologia indirizzo tecnico:

Tecnologia generale e strumentale (ore 70):

tecniche di biologia cellulare ed animale	ore	35
sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio II	»	35

Tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche (ore 70):

biochimica applicata II	»	35
tecniche enzimatiche	»	35

Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche, parassitologiche (ore 50):

tecnica diagnostica parassitologica e micologica	»	50

Tecniche di indagine di fisiopatologia (ore 50):

tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale	»	50

Tecniche immunologiche (ore 50):

tecniche immunologiche e immunoematologiche	»	50

Tecniche di indagini genetiche e molecolari (ore 50):

tecniche di diagnostica di patologia molecolare	»	50

Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche (ore 60):

tecniche di diagnostica citopatologica	»	30
tecniche di analisi morfologica	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 236. — Durante gli anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/laboratori:

biochimica clinica, biochimica patologica, microbiologia, virologia, parassitologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e l'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 9 ottobre 1990

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

90A4971

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 13 settembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia I del 14 luglio 1988; del senato accademico del 10 febbraio 1989; del consiglio di amministrazione 27 febbraio 1989;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 7 febbraio 1990;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 1704 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi a

Scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva

Art. 1705. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per la formazione dei terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva presso l'Università degli studi di Napoli «Federico II».

La scuola ha lo scopo di preparare i terapisti qualificati a svolgere la riabilitazione di soggetti in età evolutiva con disturbi neuromotori, psicomotori e neuropsichici.

La scuola rilascia il diploma di terapista della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Art. 1706. — Il corso di studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste (200).

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in dieci per ciascun anno di corso per un totale di trenta studenti.

Art. 1707. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la prima facoltà di medicina e chirurgia e il dipartimento di pediatria dell'Università di Napoli.

Art. 1708. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponbili, l'accesso alla scuola nei limiti dei posti determinati è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande e risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 1709. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia generale e funzionale del sistema nervoso e dell'apparato motore;

fisiologia generale, del sistema nervoso e dell'apparato locomotore;

pediatria generale (nozioni correlazionistiche di anatomia e fisiopatologia);

nozioni di psicologia dell'età evolutiva;

nozioni di neurologia infantile;

nozioni di ortopedia e traumatologia;

protesi ortopediche;

protesi acustiche;

protesi visive;

nozioni pratiche-teoriche di massoterapia ed elettroterapia I;

nozioni pratiche-teoriche di fisioterapia I;

nozioni pratiche-teoriche di terapia occupazionale I;

nozioni pratiche-teoriche di terapia del linguaggio I;

2° Anno:

nozioni pratiche-teoriche di massoterapia ed elettroterapia II;

nozioni pratiche-teoriche di fisioterapia II;

nozioni pratiche-teoriche di terapia occupazionale II;

nozioni pratiche-teoriche di terapia del linguaggio II;

nozioni di neuropsichiatria infantile;

nozioni di testologia dell'età evolutiva;

nozioni di psicopedagogia;

nozioni di psicomotricità I;

3° Anno:

tecniche speciali di riabilitazione neuro e psicomotoria;

tecniche collaterali di riabilitazione neuro e psicomotoria;

nozioni di psicomotricità II.

Lo studente è tenuto, altresì, a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 1710. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti servizi annessi alla clinica di neuropsichiatria infantile della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli:

reparto;

ambulatorio;

laboratorio di psicomotricità;

laboratorio di psicodiagnostica e psicoterapia;

laboratorio di tecniche e terapie del comportamento.

La frequenza per complessive quattrocento ore avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni allievo un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo studente e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 1711. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie in materia.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 13 settembre 1990

Il rettore: CILIBERTO

90A4974

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 15 ottobre 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del consiglio universitario nazionale in data 13 giugno 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nel vigente art. 61 relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, dopo l'ultimo comma riguardante il tirocinio post-lauream, è inserito il comma seguente:

Per svolgere detto tirocinio il laureato in medicina e chirurgia dovrà frequentare, per il periodo di tempo indicato, i seguenti reparti:

due mesi in medicina generale;
un mese in chirurgia generale;
un mese di ostetricia, ginecologia, pediatria;
un mese in pronto soccorso;
un mese di laboratorio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 15 ottobre 1990

Il rettore: SCHMID

90A4993

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del consiglio universitario nazionale in data 13 giugno 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Al vigente art. 71, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco dei corsi non obbligatori, è aggiunto il seguente:

119) biologia dello sviluppo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 29 ottobre 1990

Il rettore: SCHMID

90A4994

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Mercoledì 14 novembre 1990 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Luis Gaspar da Silva, ambasciatore della Repubblica del Portogallo, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 14 novembre 1990 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Herculano Adelaide Vieira, ambasciatore della Repubblica di Capo Verde, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 14 novembre 1990 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Francisco Javier Alejo, ambasciatore degli Stati Uniti Messicani, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 14 novembre 1990 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. George Nissanka Mahasen Pelpola, ambasciatore della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

90A4998

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmato a Pechino il 31 ottobre 1986.

Il giorno 13 novembre 1990 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmato a Pechino il 31 ottobre 1986, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 31 ottobre 1989, n. 376, pubblicata nel supplemento ordinario n. 88 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 1989.

In conformità all'art. 28, l'accordo entrerà in vigore il 13 dicembre 1990.

90A4999

Entrata in vigore del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988.

Il giorno 23 febbraio 1990 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 30 dicembre 1989, n. 440, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1990.

In conformità all'art. 10, il protocollo è entrato in vigore in data 23 febbraio 1990.

90A5000

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Facoltà di magistero:
estetica.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di giurisprudenza:
scienza delle finanze e di diritto finanziario.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A5021

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero del tesoro concernente: «Istanze di autorizzazione all'istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti, ai sensi della legge 23 marzo 1983, n. 77». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 268 del 16 novembre 1990).

In calce al comunicato citato in epigrafe, alla pag. 34, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è riportata la data in luogo di: «Roma, *2 novembre 1990*», si legga: «Roma, *12 novembre 1990*».

90A5012

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/3
- **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria MODERNISSIMA
  di Fermani Maurizio
  Via Corrado Ricci, 35
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE s.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria «UNIVERSITAS»
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste s.n.c.
- **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  Libreria DI E.M.
  Via Monsignor Bologna, 67
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSI
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria Centro didattico NOVECENTO
  Via Manzoni, 35
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando 15/16
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Editore BELFORTE
  Via Grande, 91
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41/43
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- **AOSTA**
  Libreria MINERVA
  Via del Tillier, 34

VENETO

- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 2 7 7 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000